



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N° 15/2013

- Visto il can.1281, §2 C.I.C.;
- visti i cann.1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n.38 della CEI;
- sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 20 novembre 2012,
- ad integrazione di quanto già determinato dal diritto per le persone giuridiche soggette all'Ordinario della *Diocesi Suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto*, abrogando ogni precedente disposizione del Vescovo diocesano in materia,

DECRETO

che per le medesime persone giuridiche siano da considerarsi atti eccedenti l'amministrazione ordinaria:

1. l'alienazione e l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di qualunque valore e l'acquisto di beni mobili al di sopra di € 2.000 (euro duemila/00);
3. il mutamento della destinazione d'uso di immobili;
4. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quale, ad esempio, la concessione di locazione, usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
5. l'accettazione e la rinuncia di donazioni, eredità, legati, diritti e oneri;
6. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore, nonché la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo già approvato dall'autorità diocesana;
7. ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili, definiti - a norma della legge canonica ed italiana - di interesse artistico, storico o culturale;

8. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
9. la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione;
10. la costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consortili di qualsiasi genere;
11. il consenso alla fissazione delle sedi di enti o persone giuridiche di qualunque genere negli immobili che sono nella disponibilità della persona giuridica;
12. la costituzione di una ONLUS o l'apertura di un ramo di attività ONLUS;
13. il contrarre debiti di qualsiasi tipo e di qualunque valore con istituti di credito, persone giuridiche o persone fisiche;
14. l'assunzione, in qualsiasi forma, di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
15. la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi ed immagini pubblicitarie sugli immobili, nonché i contratti relativi ad installazione di infrastrutture tecnologiche;
16. l'introduzione di una causa in ogni sede e grado della giurisdizione civile, nonché il costituirsi per resistere in giudizio;
17. per le Parrocchie e tutte le altre persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario diocesano, la concessione di ospitalità prolungata e/o la residenza a qualsiasi persona non facente parte del clero al servizio dell'ente;
18. la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di terreni, locali o qualsivoglia bene nella disponibilità della persona giuridica, ed in specie di spazi e locali parrocchiali;
19. la predisposizione e sottoscrizione di domande per accedere a finanziamenti pubblici di qualsiasi importo.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente, salva diversa disposizione dell'Ordinario.

All'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO si applicano esclusivamente i summenzionati nn.1, 8, 10, 12, 14 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla CEI ai sensi del can.1292, §1, si applicano anche i nn.4, 6, 13 e il n.5, ma quando si tratta di accettazioni, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti di liberalità siano gravati da condizioni e oneri.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
martedì cinque febbraio 2013



+ Ernesto Mandara

+ ERNESTO MANDARA
Vescovo

Don Mirosław Paweł Szajda
Don MIROSLAW PAWEL SZAJDA
Cancelliere